



COMUNE DI LECCO

SETTORE SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
SVILUPPO ECONOMICO - SPORTELLO UNICO
Sezione Sviluppo Economico e Produttivo

Protocollo n. 18427 FM/gp
Ordinanza n. 111 di Registro

- OGGETTO:** Ordinanza Dirigenziale relativa a:
- commercio al dettaglio in forma itinerante: determinazione delle norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione alla vendita nonché fissazione delle modalità e delle limitazioni del suo svolgimento sulle aree pubbliche di proprietà comunale;
 - richiamo contestuale alle vigenti disposizioni normative dettate dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 09 maggio 2002 (D.Lgs. 114/98).

IL DIRIGENTE

- Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4°, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Vista la Legge Regionale del 21 marzo 2000, n. 15 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e "Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche";
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in seduta del 09 maggio 2002 "Commercio al dettaglio in forma itinerante: determinazione delle norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione alla vendita nonché fissazione delle modalità e delle limitazioni del suo svolgimento sulle aree pubbliche di proprietà comunale";
- Vista la precedente ordinanza sindacale n. 109 in data 20.04.2000 adottata in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/99;
- Vista la Legge 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

1. le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio nonché le modalità e le limitazioni secondo le quali può essere svolto il commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche di proprietà comunale, sono stabilite come segue:
 - a) la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione per il commercio itinerante sulle aree pubbliche, di cui all'art. 6 della Legge Regionale 15/2000, sono sottoposte ai seguenti termini e procedure:
 - la domanda, indirizzata al Comune di Lecco su carta bollata, deve essere fatta pervenire all'ufficio protocollo da parte del soggetto interessato (persona fisica o società di persone) che abbia la residenza, ovvero la sede legale, nel territorio comunale;
 - i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani; la stessa regola vale anche per i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia purché sussistano, per questi ultimi, le condizioni previste dal D. Lgs. 286/98 e relativo decreto di attuazione;
 - la domanda pervenuta che risulti non di competenza del Comune di Lecco deve essere rinviata, al mittente, entro quindici giorni, tramite raccomandata;
 - nella domanda i soggetti interessati devono dichiarare:

- i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza;
 - il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
 - il settore o i settori merceologici (alimentare e/o non alimentare);
 - di non possedere altra autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
 - la sussistenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 286/98 e relativo decreto di attuazione, nel caso i richiedenti siano soggetti extracomunitari;
- la domanda di rilascio dell'autorizzazione deve intendersi accolta qualora il comune non comunichi al soggetto interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
- b) il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; comunque ogni singola sosta non può superare il tempo massimo di n. 1 ora e, di conseguenza, l'esercente deve attivare successivi spostamenti obbligatori, da effettuarsi ciascuno su una percorrenza stradale di almeno 200 metri; all'operatore commerciale è vietato, nel corso della stessa giornata, ritornare sui medesimi siti già occupati in precedenza o sostare su nuove postazioni che si trovino, da quelli, ad una distanza stradale inferiore ai 200 metri;
- c) il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante è consentito su tutte le aree demaniali comunali di competenza territoriale, ad esclusione, per motivi di polizia stradale, dell'intero lungo lago e dell'intero "Rione Lecco Centro" delimitato dalle vie (del quale rione anch'esse fanno parte) Parini, Amendola, Lungo Lario e dalle FF.SS.;
- d) l'orario delle attività commerciali che si svolgono sulle aree pubbliche è di norma compreso tra le ore 07.00 e le ore 22.00; nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura della propria attività non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere; la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria dovrà essere osservata il lunedì mattina dagli esercizi del settore non alimentare e il lunedì pomeriggio da quelli del settore alimentare;
- e) durante lo svolgimento del mercato o di una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto nel raggio di 500 metri;
2. la precedente ordinanza sindacale n. 109 del 20.04.2000, relativa al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche in forma itinerante, emanata in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 19.04.1999, viene di conseguenza revocata;


Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà nei termini delle vigenti norme in materia.

A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Lombardia.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 14 maggio 2002



IL DIRIGENTE
(Dott. Michele Vitale)